



5

## SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

### Repertorio n.

OGGETTO: servizio di portierato e di accoglienza presso la sede legale sita in Via Annunziatella 64, Matera, all'interno del plesso direzionale rappresentato dal complesso edilizio del Consorzio di Bonifica della Basilicata CIG: \_\_\_\_\_

### PREMESSO:

che con delibera del direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di provvedere all'appalto del Servizio di di portierato e di accoglienza per la durata di anni 5, come meglio specificato nella relazione tecnico illustrativa e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per l'importo complessivo a corpo da porre a base d'asta di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e di incaricare il Dipartimento "Stazione Unica Appaltante" della Regione Basilicata di indire ed espletare la gara per conto dell'ALSIA;

- che il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture con determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha indetto una gara d'appalto con procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, e dell'art 51 della legge 108 del 29/07/2021 (conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'affidamento del Servizio di cui trattasi, per un importo a base di gara di €. \_\_\_\_\_ oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del \_\_\_\_\_, ex art. \_\_\_\_\_ del medesimo Decreto Legislativo;

- che con successiva determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, ha disposto l'aggiudicazione efficace del " \_\_\_\_\_ – lotto n. \_\_\_\_\_", a favore del \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

- l'ALSIA, preso atto che nei confronti dell'appaltatore non sussistono cause ostative alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 67 del D. Leg.vo n. 159/11 come modificato dal D. Leg.vo 218/12 come da certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero dell'Interno – Banca

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_;

(oppure) - che l'efficacia dell'aggiudicazione è stata disposta in forza della decorrenza del termine di cui all'art. 88 comma 4 del D. lgs 159/2011 circa l'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e che pertanto, nelle more del rilascio di detta informazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di competenza, dovessero sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto;

- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sul Profilo Committente e sulla piattaforma di e-procurement del "Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata";

- preso atto che l'appaltatore risulta in possesso della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n. 266 del 22 novembre 2002, come da DURC on line n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ richiesto dall'ALSIA;

- che la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in data \_\_\_\_\_ circa la composizione societaria;

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni di cui all'art. 32 c. 9 del D. lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- che l'appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla "\_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_" in data \_\_\_\_\_ dell'importo di €. \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_% del costo dell'opera, ridotta del \_\_\_\_% + \_\_\_\_% come risultante dalla relativa scheda tecnica strutturata ai sensi del D.M. 31 del 19.01.2018.

Detta garanzia fideiussoria, che sarà progressivamente svincolata come prescritto dalla legge, deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta nei limiti dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'ALSIA, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debito principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

3. inopponibilità all'ALSIA dell'eventuale mancato pagamento dei premi;

- che con delibera del direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'ALSIA ha preso atto dell'aggiudicazione in favore del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e approvato lo schema di contratto (che questo contratto riproduce);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

## T R A

Il prof Aniello Crescenzi nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_.\_\_.\_\_, in qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione In Agricoltura, C.F. n. 00627370778 - Partita IVA: 00627370778, con sede legale in Matera (MT) in Via Annunziatella 64;

## E

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante del \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, \_\_ – C.F/P. IVA: \_\_\_\_\_ (in seguito per brevità "Impresa")

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto, importo, durata e decorrenza del contratto

Oggetto del presente contratto è il servizio di portierato e di accoglienza presso la sede legale sita in Via Annunziatella 64, Matera, all'interno del plesso direzionale rappresentato dal complesso edilizio del Consorzio di Bonifica della Basilicata per le cui caratteristiche si rimanda agli atti di gara.

L'importo complessivo dell'appalto è fissato in complessivi € -----  
---( ) IVA esclusa e comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e degli incentivi per funzioni tecniche.

Il contratto avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'ALSIA, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per max ulteriori 3 (tre) anni. Inoltre, nelle more di espletamento della nuova gara, si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento per un periodo di anni uno e comunque fino all'individuazione di un nuovo operatore economico, alle medesime condizioni del contratto stipulato.

### Art. 2 – Condizioni generali del contratto

L'affidamento del servizio viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile, delle norme contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e Tecnico d'appalto e negli atti presupposti e consequenziali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che, anche se non allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### Art. 3 - Variazioni al Progetto ed al Corrispettivo

Qualora l'ALSIA, per mezzo del RUP, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.



#### **Art. 4 - Invariabilità del Corrispettivo**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Art. 5 - Fatturazione, termini e modalità di pagamento**

L'appalto è a corpo e il canone è dovuto in misura fissa. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'Appaltatore pertanto, presenterà fatture mensili posticipate pari ad 1/12 dell'importo annuo offerto.

Le fatture dovranno essere intestate ad ALSIA, via Annunziatella, 64, MATERA, Partita Iva 00627370778 e trasmesse in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: \_\_\_\_\_.

Il pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato all'accertamento della corretta esecuzione del contratto, alla rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e alla verifica della regolarità contributiva tramite DURC acquisito d'ufficio dall'ALSIA.

In caso di DURC non regolare, il credito rimarrà inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva o definita la regolarizzazione del debito stesso.

Nel caso di contestazione della fattura i termini di pagamento resteranno sospesi per il periodo intercorrente dalla data di contestazione alla data di definizione della pendenza.

Nel caso di ritardo nei pagamenti il fornitore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto.

Gli oneri finanziari per eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Il pagamento delle attività di portierato, avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, e dovrà riportare il computo delle ore impiegate. Alla fattura dovranno essere allegate le copie dei fogli di lavoro con la firma del Responsabile del Servizio e del DEC. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare all'ALSIA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'ALSIA si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **Art. 7 – Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto**

A garanzia degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto l'aggiudicatario ha costituito la prescritta garanzia definitiva a mezzo di \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 8 – Obblighi inerenti la salute e la sicurezza**

Il fornitore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente servizio rispettando tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del suo personale dipendente.

Il Fornitore deve eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

La ditta dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto. Per le attività da effettuare presso le sedi dell'ALSIA la ditta dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenze) predisposto dall'Ente e dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 della legge 123/07 e s.m. e i. (D.l.vo 81/08).

#### **Art. 9 – Personale dell'impresa**

L'impresa dovrà comunicare all'Agenzia, prima dell'inizio del servizio, le generalità complete di tutto il personale che verrà impiegato per l'esecuzione del contratto in oggetto e dovrà tempestivamente comunicare per iscritto, ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale. Nessuna persona non preventivamente indicata può accedere ai locali dell'Ente.

L'Impresa dovrà inoltre provvedere affinché ogni dipendente sia provvisto di divisa da lavoro ed esponga apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente il nome, il cognome, e l'indicazione del datore di lavoro.

Per adempiere alle prestazioni l'Impresa si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva.



Il personale dell'Impresa, che presterà il servizio all'interno dei locali dell'Agenzia dovrà essere dotato a cura e spese dell'Impresa, di ogni idoneo dispositivo di protezione individuale e collettivo in relazione alle attività da svolgere, di cui l'Impresa intenderà dotarlo, in base alla propria valutazione dei rischi e al contenuto del DUVRI.

L'Impresa deve regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi, delle assicurazioni sociali ed infortunistiche relative ai propri dipendenti, tenendo sollevata l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale in relazione alla violazione di tali obblighi di legge.

L'Agenzia in caso di violazione di quanto prescritto al precedente comma, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'Impresa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni.

#### **Art. 10 – Obblighi e responsabilità dell'impresa**

Ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi appaltati è interamente a carico all'Impresa. In questa responsabilità è compresa anche quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'Impresa dovrà procedere, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, ad un'attenta visita dei locali oggetto dei servizi, ad una ponderata valutazione dei rischi da interferenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta \_\_\_\_\_ con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio.

La Ditta \_\_\_\_\_ assume l'obbligo di osservanza del contratto collettivo nazionale della categoria, nelle sue parti normative ed economiche, nonché degli specifici accordi integrativi assunti in sede locale con particolare riguardo ai minimi retributivi tabellari e alla salvaguardia dell'occupazione sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, che dei soci lavoratori delle cooperative.

È fatto obbligo alla ditta \_\_\_\_\_ di impiegare proprio personale salariato, di pagarne le competenze, di assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e di rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri dipendenti e di dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali nazionali e territoriali del proprio settore.

L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento ad essa richiesti a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.

L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.

L'Impresa si obbliga a procedere, tempestivamente ed a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell'ambito degli spazi interessati al servizio. L'Ente si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa, di procedere d'ufficio al ripristino delle cose danneggiate, con addebito delle spese a quest'ultima e di irrogare, altresì, una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

Tale atto, redatto in contraddittorio tra il DEC e l'impresa, costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Impresa.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto dell'Agenzia derivante dalla gestione del servizio, o ad esso in qualunque altro modo connesso o ricollegabile, sarà coperta da polizza assicurativa, per un massimale unico di € 1.000.000,00 (un milione/00), per ciascun sinistro, per danni a persone e cose.

### **Art. 11 – Oneri a carico dell'Agenzia**

Sono a carico dell'Agenzia unicamente i seguenti oneri:

- a) pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa per l'espletamento del servizio;
- b) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sui pagamenti effettuati all'Impresa;

### **Art. 12 - Subappalto**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto nonché contestuale la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso



l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 - Penalità**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto dal presente contratto, l'Amministrazione applicherà all'impresa le penali nella misura e secondo la procedura indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 14 - Clausola risolutiva espressa**

Nel caso in cui La Ditta \_\_\_\_\_ non provvedesse ad eseguire in tutto o in parte il servizio di portierato alla stessa assegnato, o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui sopra con particolare riferimento agli obblighi prescritti, l'Agenzia potrà, in pieno diritto, risolvere il contratto in qualunque tempo salvo preavviso di dieci giorni. Le eventuali maggiori spese saranno a carico dell'Impresa, così come eventuali danni.

#### **Art. 15 – RUP, DEC e Referente**

L'ALSIA individua nella dott.ssa Rina Iannacone il Responsabile del Procedimento. I dati di contatto sono: 0835/5413237 – Cell. \_\_\_\_\_ - email: [acquisti@alsia.it](mailto:acquisti@alsia.it).

L'ALSIA individua come Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) il Dott. Giuseppe Giancipoli email: [giuseppe.giancipoli@alsia.it](mailto:giuseppe.giancipoli@alsia.it).

Il DEC sorveglia e controlla la corretta esecuzione del Contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate, del rispetto dei tempi di intervento e della tempestività e documentazione delle comunicazioni e di ogni altra forma di controllo sulla gestione del Contratto assicurando la regolare esecuzione del servizio.

Il RUP provvederà alla liquidazione delle fatture, previa acquisizione di regolare attestazione da parte del DEC.

Il fornitore individua referente del servizio ovvero responsabile dell'esecuzione del contratto e delegato ai rapporti con ALSIA il/la \_\_\_\_\_. I relativi dati di contatto sono: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 16 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni**

Al fine del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della società in \_\_\_\_\_.

Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate mediante PEC (posta elettronica Certificata) inviata al seguente indirizzi: [alsia@postecert.it](mailto:alsia@postecert.it) e \_\_\_\_\_. Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016.



#### **Art. 17 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6/2003, n. 196 (Codice della Privacy) e ss.mm.ii. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e liceità, nel rispetto delle regole stabilite dagli art. 31 e seguenti del s. parti dichiarano prima della s D.lgs. n. 196/2003.

Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.

In particolare i dati personali forniti dall’Appaltatore in sede di gara e successivamente alla stessa, saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento di dati personali, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura: a) il titolare del trattamento è l’ALSIA; b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla esecuzione del contratto; c) Punto di contatto del DPO: email \_\_\_\_\_; d) i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente alla instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo; e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’Amministrazione, eventuali soggetti terzi (ad es. subappaltatori, consulenti specialistici, persone di terze parti indicate da ALSIA) e ogni altro soggetto che abbia diritto o interesse anche ai sensi della Legge n. 241/90; f) la base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto; g) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

#### **Art. 18 – Sottoscrizione, registrazione e spese del contratto.**

La sottoscrizione del contratto viene effettuata mediante scrittura privata elettronica ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso di uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.

#### **Art. 19 - Foro competente - Controversie**

Per ogni controversia l’Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Matera (Lotto 1) – Potenza (Lotti 2, 3 e 4).

#### **Art. 20 - Norme di rinvio**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si rinvia alle norme del “*Capitolato Speciale di appalto*”, alle “*Condizioni contrattuali*”, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

\*\*\*\*\*

Il presente atto, redatto mediante scrittura privata elettronica di n. 10 (dieci) facciate, è approvato e confermato dopo lettura della documentazione richiamata e facente parte integrante dello stesso, anche se non allegata avendone le parti già piena cognizione.

Il presente atto viene così sottoscritto:

Il sig. -----, nella qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico -----  
-----, dichiara, altresì, di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Per l'ALSIA (Prof Aniello Crescenzi)

Per l'Operatore Economico (sig. -----)

Matera \_\_\_\_\_